



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

## ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 24/01/2026

**OGGETTO:** Finale di Coppa Italia Regionale di Eccellenza, stagione sportiva 2025/2026, che vedrà contrapposte le società ASD GS Iglesias e US Tempio – Divieto temporaneo di asporto di bevande in contenitori di vetro, plastica con tappo o lattine di metallo, nelle aree prossime al campo comunale "Tharros".

### Il Sindaco

**dato atto** che in data odierna, 24 gennaio 2026 alle ore 15:00, verrà disputata presso il campo sportivo comunale "Tharros" di Oristano, la finale di Coppa Italia Regionale di Eccellenza – stagione sportiva 2025/2026, che vedrà contrapposte le società ASD GS Iglesias e US Tempio;

**considerato** che in occasione della suddetta partita, è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi di entrambe le squadre;

**valutata** la necessità di adottare opportune misure per la sicurezza e la partecipazione del pubblico alla manifestazione sportiva, atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, scongiurando il verificarsi di possibili episodi di violenza e disordine durante l'incontro calcistico che si svolgerà all'interno del campo "Tharros", mediante l'adozione di apposito provvedimento sindacale, ai sensi dell'art 54 del TUEL, che disponga il divieto temporaneo di asporto di bevande alcoliche e bevande non alcoliche contenute in lattine e bottiglie di vetro o in plastica con tappo nelle aree in prossimità del citato impianto;

**preso atto** della richiesta della Questura di Oristano che richiede l'emanazione di apposito provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, che disponga il divieto di asporto di bevande contenute in lattine di metallo, bottiglie di vetro o in plastica con tappo, nelle aree prossime al citato stadio comunale "Tharros";

**atteso** che il possibile aumento del consumo di bevande superalcoliche nelle aree interessate dall'evento e limitrofe ad esse si protragga anche nelle ore immediatamente successive alla partita, determinando un incremento dei fenomeni di disturbo alle persone e che l'abbandono incontrollato ovvero la rottura/distruzione dei contenitori in vetro o in plastica costituisce fenomeno difficilmente arginabile;

**ritenuto** opportuno adottare idonee misure tendenti a garantire la tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico che, coerentemente con le disposizioni dettate in merito anche dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro, lattine e plastica anche all'esterno del campo da gioco;

**valutato**, infatti, che l'abbandono di contenitori di vetro, di plastica con tappo o lattine può favorire il loro utilizzo come oggetti contundenti o strumenti di offesa in occasione di litigi, diverbi o disordini che potrebbero insorgere durante, prima e dopo la partita di calcio;

**fermo restando** il divieto di introdurre all'interno del citato impianto bottiglie di vetro o di plastica con tappo, lattine e qualsiasi corpo contundente atto a recare offesa;

**ritenuto** necessario, per le ragioni e i motivi sopra esposti, disporre, in occasione della finale di Coppa Italia regionale di Eccellenza, che vedrà contrapposte le società ASD GS Iglesias e US Tempio, il divieto di asporto di bevande alcoliche e di bevande non alcoliche contenute in contenitori di vetro o di plastica con tappo o in lattine, per evitarne un uso improprio pericoloso per l'incolumità delle persone;

**ravvisata** la necessità di estendere il divieto in oggetto agli operatori commerciali ed a tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, presenti nelle vicinanze del campo sportivo comunale "Tharros";

**dato atto** che dell'adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**visti:**

- I. l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 Testo Unico degli Enti Locali", come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n° 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n° 125 ss.mm.ii;
- II. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- III. la Legge 4 aprile 2007, n° 41, recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche";
- IV. la determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
- V. l'Ordinanza Sindacale 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto "DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIO." e ritenuto opportuno sensibilizzare la cittadinanza e gli ospiti della manifestazione all'osservanza di quanto ivi prescritto;
- VI. visto lo Statuto comunale;

**ordina**

1. che all'interno dell'area e nelle vicinanze del campo sportivo comunale "Tharros", ove nella giornata del 24/01/2026 alle ore 15:00, verrà disputata la finale di Coppa Italia di Eccellenza di calcio, vengano osservate le seguenti prescrizioni in capo a **titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, spacci interni e distributori automatici, ivi compresi gli ambulanti**:

- a. DIVIETO ASSOLUTO di asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro, plastica con tappo e in lattine di metallo;
- b. il DIVIETO DI DETENERE bevande in contenitori di vetro e/o lattine di metallo, ad eccezione delle bottiglie di plastica, purché senza tappo, contenenti acqua o bevande analcoliche.

2. che i suddetti divieti sono operanti a decorrere da un'ora antecedente l'inizio della partita, per la durata dell'incontro fino al termine dell'evento sportivo;

**dispone**

che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Oristano, al Comando Provinciale ed al Comando Stazione di Oristano dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale, ai Dirigenti Comunali;

**avverte**

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 267/2000;

**trasmette**

la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000;

**informa**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sindaco  
Sanna Massimiliano / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)